

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **36/1983** (ECLI:IT:COST:1983:36)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE**

Presidente: **ELIA** - Redattore: - Relatore: **CONSO**

Camera di Consiglio del **26/01/1983**; Decisione del **28/01/1983**

Deposito del **22/02/1983**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **15719**

Atti decisi:

N. 36

ORDINANZA 28 GENNAIO 1983

Deposito in cancelleria: 22 febbraio 1983.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 60 del 2 marzo 1983.

Pres. ELIA - Rel. CONSO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. LEOPOLDO ELIA, Presidente - Dott. MICHELE ROSSANO - Prof. ANTONINO DE STEFANO - Prof. GUGLIELMO ROEHRSEN - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. LIVIO PALADIN - Dott. ARNALDO MACCARONE - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI - Prof. GIUSEPPE FERRARI - Dott. FRANCESCO SAJA - Prof. GIOVANNI CONSO - Prof. ETTORE GALLO, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 688 cod. pen. (ubriachezza) promosso con

ordinanza emessa il 18 febbraio 1982 dal Pretore di Lecce, nel procedimento penale a carico di Greco Vito, iscritta al n. 571 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 338 del 9 dicembre 1982.

Udito nella camera di consiglio del 26 gennaio 1983 il Giudice relatore Giovanni Conso;

Rilevato che il Pretore di Lecce con ordinanza emessa il 18 febbraio 1982 ha denunciato, in riferimento agli artt. 3 e 32 della Costituzione, l'illegittimità dell'art. 688 cod. pen.;

Considerato che la questione, nei termini prospettati dal giudice a quo, è stata già dichiarata non fondata dalla Corte con sentenza n. 104 del 27 maggio 1982 e manifestamente infondata con ordinanza n. 194 del 17 novembre 1982;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 688 cod. pen., sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 32 della Costituzione, dal Pretore di Lecce con l'ordinanza emessa il 18 febbraio 1982.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 gennaio 1983.

F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.